

STATUTO

ASSOCIAZIONE “Federazione Volontari del Soccorso”

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita una Associazione avente le caratteristiche di Associazione di Promozione Sociale ai sensi L.R. n. 1 del 14/02/2008 – capo 3° denominata “Federazione Volontari del Soccorso”

La Federazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

La Federazione fissa la propria sede in Via s.Pio da Petrelcina, 230 - Ospitaletto (Brescia).

La Federazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Federazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

La Federazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, esercitando la propria attività di coordinamento e rappresentatività tra le Associazioni di Emergenza e trasporto sanitario, secondo il combinato disposto della L. R n. 1 del 14/02/2008.

Benché Le Associazioni aderenti continuano a rimanere autonome e governate dai loro organi interni, la Federazione, in particolare ed a solo titolo esemplificativo, si prefigge di:

1. Essere interlocutore dell'Ente di gestione regionale del servizio di emergenza/urgenza (A.R.E.U.) e/o di qualsivoglia altro organo determinato allo scopo, sia a livello provinciale, regionale e, all'occorrenza, nazionale, nonché di rappresentare gli Aderenti in Sedi Istituzionali e non;
2. Promuovere e diffondere la cultura del Volontariato e del no profit;
3. Favorire il dialogo e la collaborazione tra le Associazioni di Volontariato di Emergenza e Trasporto sanitario e gli enti pubblici di riferimento;
4. Promuovere e sviluppare l'informazione e la cultura sanitaria tra gli Aderenti e nella popolazione;
5. Promuovere e ricercare tra gli Aderenti la Qualità e la Formazione dei Soccorritori, nel rispetto dei Protocolli Ufficiali e nella costante ricerca di collaborazione con gli Organismi territoriali del SSUEm 118;
6. Essere attenta alla Società ed a nuovi modelli organizzativi e di Convenzionamento con Enti;
7. Tutelare gli Aderenti da situazioni nuove e non, potenzialmente pericolose.
8. Promuovere la Solidarietà internazionale del Soccorso.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Federazione potrà:

1. Ricercare e sviluppare progetti comuni;
2. Organizzare Corsi, Serate, momenti di studio, convegni ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni ;
3. Ricercare forme di collaborazione economiche, commerciali e di servizio comuni;
4. Intraprendere azioni di sostegno a favore degli Aderenti;
5. Collaborare con Enti o altre Associazioni;
6. Ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.



7. Associarsi o associare Enti, Gruppi, o altre realtà senza scopo di lucro, siano esse singole ovvero già consociate in forma federativa o in altra forma equipollente.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione ed adesione

Sono soci della Federazione le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito del Soccorso sanitario e della Protezione Civile che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse, in regola con gli obblighi statuari e sociali di seguito definiti:

Chi intende aderire alla Federazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

Esso provvederà a istituire la pratica e a deliberare l'accettazione entro il termine di mesi 4, fatta salva la necessità di ulteriori verifiche. Tale termine non è da considerarsi perentorio.

Le domande verranno accettate con riserva per un periodo non superiore a 4 anni, decorso il quale l'adesione si intenderà definitiva.

Nel periodo di accettazione con riserva il Consiglio Direttivo può revocare, anche senza motivazione alcuna l'adesione.

Il socio è tenuto a corrispondere entro il 28 Febbraio di ogni anno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo a pena di estromissione.

ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione alla federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo estemporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione alla Federazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e per l'approvazione dei bilanci.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare i diritti inviolabili della persona. E' perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto della Federazione.

Possono essere membri della Federazione anche altre entità associative, siano o non siano Associazioni riconosciute, purché non a scopo di lucro ed operanti nel medesimo settore di intervento della Federazione. L'ammissione di altre realtà, siano esse costituite in forma singola o associata, operanti in altri settori quali, a titolo di esempio, la protezione civile, sarà valutata di volta in volta

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione secondo le norme del presente Statuto o per il mancato versamento nei termini della quota associativa, fatta salva, in quest'ultimo caso la determinazione diversa del Consiglio, stante la presenza di giustificati motivi.

Chiunque aderisca alla Federazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso di esclusione non condivisa, l'interessato potrà adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi della Federazione.

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea degli Aderenti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 7 . Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Federazione ed è l'organo sovrano della stessa. . In caso di adesione di Enti / Organizzazioni o gruppi già federati le singole Associazioni avranno diritto di voto e non l'Ente che le rappresenta.

La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8 . Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, compresa la posta elettronica con comunicazione da inviarsi a tutti i Soci iscritti nel libro degli aderenti almeno sette giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata e motivata da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea può anche riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea :

provvede alla elezione del Consiglio Direttivo ;

- α) provvede alla elezione del collegio sindacale;
- β) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- χ) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- δ) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai Soci, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;



ε) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli Associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni della Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dai Soci. Il Consiglio ha durata triennale.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario con funzione anche di Tesoriere. Nomina altresì un Segretario Amministrativo per i rapporti tra Associati e con l'AREU. In caso di partecipazione di Gruppi / Enti / Federazioni, gli stessi avranno diritto di fare parte del Consiglio nominando un proprio consigliere delegato ogni 5 Associazioni rappresentate.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione avverrà mediante qualunque metodo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, comprese la posta elettronica. Per le delibere di particolare rilevanza sarà necessaria la raccomandata a/r ovvero la convocazione a mezzo fax da cui si desuma l'inoltro effettuato al destinatario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo

della Federazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea .

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13 . Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

Il Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Federazione.

Esso viene scelto dal Consiglio Direttivo, svolgendo anche le funzioni di Tesoriere.

ARTICOLO 16. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri effettivi.

Il Collegio Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Federazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere anche individualmente ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio può verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento al consuntivo.



TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 17. Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Tutti gli eventuali beni appartenenti alla Federazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede della federazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 18. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito annualmente dalla Assemblea

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il contributo sarà aggiornato di volta in volta a seconda delle necessità.

ARTICOLO 19. Bilancio

Gli esercizi della Federazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 20. Avanzi di gestione

Alla federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della federazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21. Scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione il suo patrimonio sarà suddiviso in parti uguali tra tutte le Associazioni Aderenti, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 22. Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e la Federazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 23. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Ospitaletto 21/06/2015



Facchetti Sergio Valentino

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2

Registrato il 29 LUG. 2015

al N. 2300 serie 3

versati € ESENTI
per IL DIRETTORE



FUNZIONI
AGENZIA DELLE ENTRATE